

COMUNE DI AREZZO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI E DEL CREMATORIO

Art. 1 Finalità e Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della gestione dei rifiuti cimiteriali e del crematorio, allo scopo di prevenirne e/o ridurne la produzione, limitarne la pericolosità, ottimizzare tutte le fasi di raggruppamento, raccolta, deposito, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento finale, definendo altresì le forme preferibili di conferimento in modalità differenziata di tutte le frazioni riciclabili, potenzialmente prodotte all'interno dell'area cimiteriale.

2. La gestione dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e dal crematorio che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini di un loro sicuro trattamento.

3. All'interno dei siti cimiteriali vengono prodotti rifiuti con attribuzione dei seguenti codici CER così come riportato nel D.P.G.R. della Regione Toscana n. 72/R del 25.11.2009:

RIFIUTI INERTI A BASE TERROSA	CER	20.02.02
RIFIUTI INERTI LAPIDEI (MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.01.06	CER	17.01.07
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	CER	17.09.04
IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE (SELEZIONATI IN RACCOLTA DIFFERENZIATA)	CER	15.01.01
FRAZIONI CELLULOSICHE, FIORI E PIANTE, ALTRE PARTI VEGETALI, CUSCINI E CORONE PRIVATI DELLE PARTI NON VEGETALI, SCARTI E RESIDUI DI LEGNO VERGINE	CER	20.02.01
ALTRI MANUFATTI IN LEGNO DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL SOPRASUOLO	CER	20.01.38
CONTENITORI PER PIANTE IN PLASTICA, VASETTERIA, SUPPORTI E/O ACCESSORI DI CORONE, CUSCINI ED ALTRI CORREDI E CORREDI DELLA SEPOLTURA	CER	20.01.39
CONTENITORI IN METALLO ED ALTRI ARREDI E CORREDI IN METALLO DELLA SEPOLTURA.	CER	20.01.40
LASTRE IN ZINCO PREVIA DISINFEZIONE	CER	17.04.04
LASTRE IN PIOMBO PREVIA DISINFEZIONE	CER	17.04.03
ALTRE PARTI METALLICHE IN GENERE (OTTONE, ECC...)	CER	20.01.40
OGNI ALTRA FRAZIONE DI RIFIUTO VENUTO A CONTATTO CON LA	CER	20.03.99

SALMA E/O DERIVANTE DA ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI (FRAZIONI TESSILI, AVANZI DI INDUMENTI, LEGNAME ECC..)		
LUMI, CANDELE E RESIDUI IN CERA, ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO DIVERSE DALLE TIPOLOGIE PRECEDENTI E DESTINATE ALLO SMALTIMENTO	CER	20.03.01

4. Nel crematorio vengono prodotti rifiuti riconducibili ai seguenti codici CER:

RIFIUTI PRODOTTI DALLA DEPURAZIONE DEI FUMI, CONTENENTI MERCURIO	CER	10.14.01 *
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE.	CER	15.02.02 *
METALLI (PRIMA DELLA CREMAZIONE)	CER	20.01.40
MATERIALI FERROSI ESTRATTI DA CENERI PESANTI (DOPO LA CREMAZIONE)	CER	19.01.02
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (DOPO LA CREMAZIONE)	CER	19.01.99

5. Nel crematorio vengono prodotti altri rifiuti riconducibili ai seguenti codici CER:

RIVESTIMENTI E MATERIALI REFRATTARI PROVENIENTI DA LAVORAZIONI NON METALLURGICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE.	CER	16.11.05 *
RIVESTIMENTI E MATERIALI REFRATTARI PROVENIENTI DA LAVORAZIONI NON METALLURGICHE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16.11.05.	CER	16.11.06

6. Cimitero: area presidiata ed allestita tanto da costituire un'area delimitata all'interno della quale i corpi dei defunti vengono tumulati, inumati o cremati per essere successivamente estumulati, esumati o traslati in altro luogo.

I siti cimiteriali pertinenti al presente regolamento sono i seguenti:

N.	CIMITERI URBANI
01	CIMITERO DI AREZZO (MONUMENTALE + COMUNALE)

N.	CIMITERI EXTRAURBANI
01	CIMITERO DI AGAZZI
02	CIMITERO DI ANTRIA
03	CIMITERO DI BADIA S. VERIANO
04	CIMITERO DI BAGNORO
05	CIMITERO DI BATTIFOLLE
06	CIMITERO DI BOSSI
07	CIMITERO DI CAMPOLUCI
08	CIMITERO DI CECILIANO

09	CIMITERO DI CHIANI
10	CIMITERO DI CHIASSA SUPERIORE
11	CIMITERO DI CINCELLI
12	CIMITERO DI FRASSINETO
13	CIMITERO DI GIOVI
14	CIMITERO DI MARCENA
15	CIMITERO DI MOLIN NUOVO
16	CIMITERO DI MONTE SOPRA RONDINE
17	CIMITERO DI PALAZZO DEL PERO
18	CIMITERO DI PATRIGNONE
19	CIMITERO DI PENETO
20	CIMITERO DI PETROGNANO
21	CIMITERO DI PIEVE A QUARTO
22	CIMITERO DI POGGIOLA
23	CIMITERO DI POLICIANO
24	CIMITERO DI PRATANTICO
25	CIMITERO DI PUGLIA
26	CIMITERO DI QUARATA
27	CIMITERO DI RIGUTINO
28	CIMITERO DI RONDINE
29	CIMITERO DI RUSCELLO
30	CIMITERO DI S. AGATA ALLE TERRINE
31	CIMITERO DI S. ANASTASIO
32	CIMITERO DI S. ANDREA A PIGLI
33	CIMITERO DI S. FIRENZE
34	CIMITERO DI S. FIRMINA
35	CIMITERO DI S. FLORA
36	CIMITERO DI S. LEO
37	CIMITERO DI S. M. ALLA RASSINATA
38	CIMITERO DI S. POLO
39	CIMITERO DI S. ZENO
40	CIMITERO DI STAGGIANO
41	CIMITERO DI TREGOZZANO
42	CIMITERO DI VITIANO
43	CIMITERO DI CAMPRIANO
44	CIMITERO DI MELICIANO
45	CIMITERO DI POMAIO
46	CIMITERO DI S. CASSIANO
47	CIMITERO DI MISCIANO
48	CIMITERO DI S. BIAGIO ALLA RASSINATA
49	CIMITERO DI BIVIGNANO
50	CIMITERO DI CALBI
51	CIMITERO DI STAGGIANO VECCHIO
52	CIMITERO DI CASTELLONCHIO
53	CIMITERO DI QUERCETO TORRINO VECCHIO

Art. 2
Classificazione Rifiuti

1. Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione:

I rifiuti da esumazione ed estumulazione sono gli avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni comprendenti assi e residui legnosi del feretro, componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie); residui di indumenti appartenuti alla salma; imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre; altri resti biodegradabili inseriti nel cofano; residui metallici delle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro; altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione.

Ai suddetti rifiuti sono attribuiti i seguenti codici CER

CONTENITORI IN METALLO ED ALTRI ARREDI E CORREDI IN METALLO DELLA SEPOLTURA	CER	20.01.40
LASTRE IN ZINCO PREVIA DISINFEZIONE	CER	17.04.04
LASTRE IN PIOMBO PREVIA DISINFEZIONE	CER	17.04.03
ALTRE PARTI METALLICHE IN GENERE (OTTONE, ECC...)	CER	20.01.40
OGNI ALTRA FRAZIONE DI RIFIUTO VENUTO A CONTATTO CON LA SALMA E/O DERIVANTE DA ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI (FRAZIONI TESSILI, AVANZI DI INDUMENTI, LEGNAME ECC..)	CER	20.03.99

2. Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali collegate alle attività di esumazione ed estumulazione:

Il gestore dei servizi cimiteriali cura le attività di esumazione ed estumulazione a seguito delle quali si producono le seguenti tipologie di rifiuti:

- Parti di tumulo (o di cippi): le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombaro, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi;
- Inerti: del tutto analoghi a quelli che si producono a seguito di piccoli interventi di manutenzione di manufatti edilizi per un quantitativo di rifiuti inerti non superiore a mc. 1/intervento.

Ai suddetti rifiuti sono attribuiti i seguenti codici CER

RIFIUTI INERTI A BASE TERROSA	CER	20.02.02
RIFIUTI INERTI LAPIDEI (MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.01.06	CER	17.01.07
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	CER	17.09.04
ALTRI MANUFATTI IN LEGNO DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL SOPRASUOLO	CER	20.01.38

3. Rifiuti derivanti da attività di mantenimento del decoro del cimitero:

Il gestore dei servizi cimiteriali cura il mantenimento del perfetto stato d'uso dell'intero insediamento, garantendo la piena fruibilità di tutti gli spazi, effettuando periodici interventi di manutenzione

ordinaria del cimitero, costituita da spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, pulizia di aree verdi, ecc.

Cura altresì la manutenzione del verde ornamentale e rimozione rifiuti quali: resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma.

Ai suddetti rifiuti sono attribuiti i seguenti codici CER

IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE (SELEZIONATI IN RACCOLTA DIFFERENZIATA)	CER	15.01.01
FRAZIONI CELLULOSICHE, FIORI E PIANTE, ALTRE PARTI VEGETALI, CUSCINI E CORONE PRIVATI DELLE PARTI NON VEGETALI, SCARTI E RESIDUI DI LEGNO VERGINE	CER	20.02.01
CONTENITORI PER PIANTE IN PLASTICA, VASETTERIA, SUPPORTI E/O ACCESSORI DI CORONE, CUSCINI ED ALTRI CORREDI E CORREDI DELLA SEPOLTURA	CER	20.01.39
LUMI, CANDELE E RESIDUI IN CERA, ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO DIVERSE DALLE TIPOLOGIE PRECEDENTI E DESTINATE ALLO SMALTIMENTO	CER	20.03.01

4. Rifiuti derivanti dall'attività di cremazione:

I rifiuti prodotti dall'impianto sono essenzialmente:

a- le polveri provenienti dall'impianto di filtrazione e abbattimento inquinanti delle emissioni in atmosfera e le scorie provenienti da operazioni di pulizia dell'impianto.

b- i filtri degli impianti di filtrazione, una volta esausti.

c- i residui ferrosi ante e post cremazione: maniglie, residui di viti, rivetti, ecc.

Ai suddetti rifiuti sono attribuiti i seguenti codici CER

RIFIUTI PRODOTTI DALLA DEPURAZIONE DEI FUMI, CONTENENTI MERCURIO	CER	10.14.01 *
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE.	CER	15.02.02 *
METALLI (ANTE CREMAZIONE)	CER	20.01.40
MATERIALI FERROSI ESTRATTI DA CENERI PESANTI (POST CREMAZIONE)	CER	19.01.02
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (POST CREMAZIONE)	CER	19.01.99

5. Nel crematorio vengono prodotti rifiuti in modo non costante (solo in fase di manutenzione) riconducibili ai seguenti codici CER:

RIVESTIMENTI E MATERIALI REFRATTARI PROVENIENTI DA LAVORAZIONI NON METALLURGICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE.	CER	16.11.05 *
RIVESTIMENTI E MATERIALI REFRATTARI PROVENIENTI DA LAVORAZIONI NON METALLURGICHE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16.11.05.	CER	16.11.06

Art. 3 Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento "i resti ossei" in quanto disciplinati dal Capo XVII del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 4 Deposito Temporaneo

1. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art.183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs.152/2006 l'accumulo dei rifiuti viene effettuato nel deposito temporaneo, ossia in specifiche aree del cimitero urbano centrale indicate con apposita segnaletica.

2. Il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione deve essere accessibile unicamente agli operatori cimiteriali e/o a operatori di ditte assegnatarie del servizio e deve essere periodicamente svuotato a cura di ditte incaricate, opportunamente autorizzate.

3. In tale deposito vengono accumulati anche i rifiuti provenienti da tutti i restanti siti cimiteriali del comune di Arezzo di cui all'art. 1.

4. Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi derivanti dall'attività del crematorio è previsto in un locale chiuso e inaccessibile al pubblico.

5. Il gestore del servizio cimiteriale, o terzi dallo stesso incaricati, conferiscono i rifiuti nel deposito temporaneo appositamente istituito e descritto nel comma 1. Il trasferimento di detti rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste per il raggruppamento e confezionamento dei rifiuti, nonché accompagnato da apposito documento, giusto art. 266 comma 4 e art. 230 del D.Lgs. 152/2006.

6. I rifiuti, prodotti in tutti i siti cimiteriali si considerano prodotti presso tale struttura centralizzata. Per ogni trasporto viene compilato l'allegato modello: Allegato 1.

Art. 5 Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere raccolti e confezionati in colli separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali.

2. Il confezionamento degli scarti deve essere effettuato a bordo scavo a cura degli operatori cimiteriali.

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma, per tutta la durata delle fasi di raccolta e trasporto, dovranno essere raccolti in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti nell'ambito cimiteriale.

4. I sacchi saranno immessi in apposito contenitore posto all'interno del deposito temporaneo meglio descritto nel comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento.

5. Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro. In tal caso il rifiuto da avviare

a recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito dei rifiuti di esumazione ed estumulazione.

6. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art.183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs.152/2006 i rifiuti devono essere accumulati nel deposito temporaneo di cui al precedente articolo 4.

7. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a trattamento finale, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito nonché ogni qualvolta il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i mc 30,00.

Art. 6

Rifiuti derivanti da attività connesse con la inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione

1. Il gestore dei servizi cimiteriali cura le attività di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione a seguito delle quali si producono rifiuti inerti del tutto analoghi a quelli che si producono a seguito delle normali attività di costruzione e demolizione di manufatti edilizi. Il gestore dei servizi cimiteriali ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale. In particolare dovrà essere assicurata la raccolta separata delle seguenti tipologie di rifiuti riciclabili: inerti e frazioni di metallo o leghe (es.: vasi, accessori, ecc.).

2. I rifiuti inerti, materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari qualificati sono raccolti in specifica area attrezzata all'interno del deposito temporaneo. Detta area deve essere svuotata con frequenza almeno trimestrale.

Art. 7

Rifiuti derivanti da attività di mantenimento del cimitero

1. Il gestore dei servizi cimiteriali cura il mantenimento del perfetto stato d'uso di tutti i siti cimiteriali garantendo la piena fruibilità di tutti gli spazi, effettuando periodici interventi di manutenzione (spazzamento, vuotamento cestini, ecc.). A seguito di tali interventi si producono rifiuti classificati come urbani

2. Gli operatori cimiteriali e/o le ditte affidatarie del servizio per conto del gestore del servizio cimiteriale, conferiscono i suddetti rifiuti nei contenitori messi a disposizione dal Gestore Pubblico del Servizio di Igiene Ambientale in raccolta differenziata le cui modalità operative, definite in un apposito programma, saranno dettagliatamente specificate nel contratto di servizio relativo alla gestione del servizio cimiteriale.

3. Qualora i siti cimiteriali siano ubicati fuori da perimetro di raccolta organizzato dal Servizio Pubblico di Igiene Ambientale il Gestore del Servizio Cimiteriale provvede direttamente o tramite ditta affidataria, al posizionamento di appositi contenitori per tali rifiuti e provvede periodicamente allo svuotamento nei più prossimi cassonetti del Servizio Pubblico di Igiene Ambientale.

Art. 8
Rifiuti derivanti da attività di cremazione

1. I rifiuti prodotti dall'impianto di cremazione sono:

a- le polveri provenienti dall'impianto di abbattimento inquinanti delle emissioni atmosferiche individuate dal codice CER 10.14.01*-Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio.

b- i filtri dell'impianto di abbattimento inquinanti classificati con il codice CER 15.02.02*-assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

c- i residui ferrosi ante e post cremazione: prima della introduzione di un feretro nel forno crematorio, al fine di ridurre le emissioni inquinanti, vengono tolte le maniglie e altri arredi metallici della bara. Dopo la cremazione si separano le parti metalliche rimaste dalle ceneri umane utilizzando una apposita calamita. Restano come rifiuti: viti, chiodi, protesi metalliche, altro di metallico che si separa dalle ceneri.

Si tratta di rifiuti non pericolosi che vengono specificatamente indicati come "rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi", per i quali si deve procedere al riciclo:

c.1: maniglie, arredi della cassa e zinco esterno, classificati con il codice CER 20.01.40.

c.2: viti, chiodi, e altro di metallico che si separa dalle ceneri, classificati con il codice CER 19.01.02

c.3: protesi metalliche, classificate con il codice CER 19.01.99.

d- i rifiuti prodotti dal crematorio in modo non costante (solo in fase di manutenzione):

d.1: rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose: CER 16.11.05*;

d.2: rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05*: CER 16.11.06.

Art. 9
Smaltimento/recupero

1. All'interno del deposito temporaneo sono ubicati:

A-Un contenitore della capienza di circa mc. 30,00 per il deposito temporaneo di:

OGNI ALTRA FRAZIONE DI RIFIUTO VENUTO A CONTATTO CON LA SALMA E/O DERIVANTE DA ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI (FRAZIONI TESSILI, AVANZI DI INDUMENTI, LEGNAME ECC..)	CER	20.03.99
---	-----	----------

Lo smaltimento di tali rifiuti avviene con le procedure previste per i Rifiuti Urbani.

B-Un contenitore della capienza di circa mc. 30,00 per il deposito temporaneo di:

LASTRE IN ZINCO PREVIA DISINFEZIONE	CER	17.04.04
LASTRE IN PIOMBO PREVIA DISINFEZIONE	CER	17.04.03

Per tale categoria di rifiuti è previsto il recupero. I suddetti rifiuti vengono trattati e disinfettati, al momento della esumazione/estumulazione con soluzioni di sali quaternari di ammonio o ipoclorito di sodio.

C-Un contenitore della capienza di circa mc.1,00 per il deposito temporaneo di:

CONTENITORI IN METALLO ED ALTRI ARREDI E CORREDI IN METALLO DELLA SEPOLTURA	CER	20.01.40
METALLI	CER	20.01.40

Per tale categoria di rifiuti è previsto l'avvio al recupero.

D-Un'area attrezzata per:

RIFIUTI INERTI A BASE TERROSA	CER	20.02.02
RIFIUTI INERTI LAPIDEI (MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.01.06*)	CER	17.01.07
RIFIUTI MISTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (MI CHIEDONO DI AGGIUNGERE QUESTO)	CER	170904
ALTRI MANUFATTI IN LEGNO DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL SOPRASUOLO	CER	20.01.38

Il trattamento finale per tali rifiuti è il trasporto a impianti per il recupero.

E-I rifiuti derivanti dalla gestione ordinaria dei cimiteri:

IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE (SELEZIONATI IN RACCOLTA DIFFERENZIATA)	CER	15.01.01
FRAZIONI CELLULOSICHE, FIORI E PIANTE, ALTRE PARTI VEGETALI, CUSCINI E CORONE PRIVATI DELLE PARTI NON VEGETALI, SCARTI E RESIDUI DI LEGNO VERGINE	CER	20.02.01
CONTENITORI PER PIANTE IN PLASTICA, VASETTERIA, SUPPORTI E/O ACCESSORI DI CORONE, CUSCINI ED ALTRI CORREDI E CORREDI DELLA SEPOLTURA	CER	20.01.39
LUMI, CANDELE E RESIDUI IN CERA, ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO DIVERSE DALLE TIPOLOGIE PRECEDENTI E DESTINATE ALLO SMALTIMENTO	CER	20.03.01

Vengono trattati come rifiuti urbani.

F-I rifiuti prodotti dall'attività di cremazione:

RIFIUTI PRODOTTI DALLA DEPURAZIONE DEI FUMI, CONTENENTI MERCURIO	CER	10.14.01 *
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE.	CER	15.02.02 *

Vengono raccolti in opportuni contenitori sigillati e accumulati nel deposito temporaneo in locale chiuso e non accessibile al pubblico e successivamente conferiti ad impianti regolarmente autorizzato.

G- I residui ferrosi derivanti dalla cremazione: residui di viti, rivetti, ecc.:

METALLI (ANTE CREMAZIONE)	CER	20.01.40
MATERIALI FERROSI ESTRATTI DA CENERI PESANTI (POST CREMAZIONE)	CER	19.01.02
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (protesi) (POST CREMAZIONE)	CER	19.01.99

Tali materiali, previo trattamento di disinfezione con soluzioni di sali quaternari di ammonio o ipoclorito di sodio, vengono temporaneamente accumulati in appositi contenitori o sacchi all'interno di un locale inaccessibile al pubblico e avviati al recupero.

H- Nel crematorio vengono prodotti altri rifiuti:

RIVESTIMENTI E MATERIALI REFRATTARI PROVENIENTI DA LAVORAZIONI NON METALLURGICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE.	CER	16.11.05 *
RIVESTIMENTI E MATERIALI REFRATTARI PROVENIENTI DA LAVORAZIONI NON METALLURGICHE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16.11.05.	CER	16.11.06

Tali materiali, inseriti in opportuno scarrabile temporaneo posto in zona di cantiere opportunamente segnalata, protetta e inaccessibile, devono essere inviati a destinazione finale entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di ultimazione dei lavori di manutenzione.

Art. 10 Adempimenti ed Obblighi

- 1 Il gestore del servizio cimiteriale, ai sensi dell'art. 190 D.Lgs.152 / 2006 è obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico solo per i rifiuti speciali pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività.
- 2 Il gestore del servizio cimiteriale deve aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) limitatamente ai rifiuti speciali pericolosi prodotti.
- 3 Il gestore del servizio cimiteriale è obbligato alla compilazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) limitatamente ai rifiuti speciali pericolosi.

SCHEMA ALLEGATO 1:“Scheda trasporto materiale tolto d’opera”

Il sottoscritto
.....
in qualità di
.....
dell’Ufficio della Soc.
sotto la propria responsabilità

Il sottoscritto
.....
in qualità di
.....
della ditta appaltatrice della Soc.
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i materiali tolti d’opera/rifiuti trasportati derivano dalla attività manutentiva svolta presso i seguenti cimiteri:

.....
.....
.....
.....

siti nel territorio del Comune di Arezzo

Ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per luogo di produzione deve intendersi:

Cimitero di Arezzo

verso il quale il mezzo è diretto e deputato ai fini del concentramento dei rifiuti, prima di conferirli, secondo le vigenti normative, ad impianto di smaltimento, discarica autorizzata e/o recupero autorizzato, previa eventuale valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile.

FIRMA

.....

Art. 230 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata

all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1-bis. ... omissis ...

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

Mezzo di trasporto.....Targa.....